

nell'occasione, i carabinieri chiesero alla signora Mariotto se conoscesse il titolare dell'utenza telefonica. In proposito, la signora Mariotto rispose di conoscere la famiglia ed in particolare la moglie dell'intestatario, in quanto essa aveva operato nell'ambito dell'Ail circa cinque anni addietro e di averla esonerata dall'Associazione;

contestualmente, la signora Mariotto confermò la volontà di perseguire penalmente il responsabile delle molestie;

in data 3 febbraio 1997 venne depositata nomina a difensore della parte offesa, rilasciata dalla signora Mariotto all'avvocato Giovanna Casellato di Conegliano;

l'avvocato Casellato, al momento del deposito presso la Procura Circondariale di Treviso, verificò che il fascicolo era stato affidato appunto al dottor Cicero e che era rubricato al n. 21813/1996 - registro ignoti;

da quel momento vennero effettuati da parte dell'avvocato Casellato e dal suo studio periodici controlli (con scadenza almeno quindicennale) nel corso dei quali venne per lo più risposto che il fascicolo era sempre rubricato a ignoti e che il Giudice non lo aveva ancora visionato;

in data 28 gennaio 1998 la segreteria della procura riferì che il fascicolo era stato archiviato il 6 dicembre 1997;

a quel punto l'avvocato Casellato depositò in data 2 febbraio 1998 istanza per ottenere copia integrale degli atti penali, nonché del decreto di archiviazione;

seguì un'interminabile serie di controlli (per lo meno uno alla settimana) nel corso dei quali la Segreteria ebbe a rispondere che il fascicolo non risultava in posizione e che era pertanto introvabile;

verso la fine di aprile l'avvocato Casellato chiedeva formalmente le venisse rilasciata dichiarazione di smarrimento del fascicolo;

a distanza di qualche giorno dalla richiesta, improvvisamente, il fascicolo veniva ritrovato ed è stato possibile estrarne copia;

dall'esame dello stesso emerge che il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione in forza del fatto che in esito alle dichiarazioni della deducente « non appare identificabile chi nella famiglia dell'intestatario dell'utenza ha effettuato le telefonate » nonostante dagli atti già risultasse individuato sia il nome del titolare dell'utenza sia quello della moglie, presumibile autrice del reato;

l'archiviazione da parte del Gip, per contro, è quella utilizzata in maniera standard per tutti i fascicoli ove non vengono identificati i responsabili;

non c'è traccia nel fascicolo di alcuna attività istruttoria svolta dal pubblico ministero, a giudizio dell'interrogante doverosa in quanto la denunciante aveva offerto elementi più che sufficienti per la esatta identificazione del/i responsabili -:

se non ritenga che tale comportamento sia in contrasto con il principio costituzionale di obbligatorietà della azione penale (articolo 112 della Costituzione), nonché con il dovere per il pubblico ministero, sancito dall'articolo 326 codice procedura penale di svolgimento di tutte le indagini necessarie per il corretto esercizio dell'azione penale;

quali iniziative di tipo ispettivo intenda assumere in relazione al comportamento di detta procura. (4-17731)

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza Napoli n. 2-01109 del 12 maggio 1998.